

- DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 10 marzo 2014, n. 55 (in Gazz. Uff., 2 aprile 2014, n. 77). - Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dello articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

-

- **IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA**

Visti gli articoli 1, comma 3, e 13 comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Sulla proposta del Consiglio nazionale forense pervenuta in data 24 maggio 2013;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 ottobre 2013;

Vista la trasmissione dello schema di regolamento alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la nota del 10 marzo 2014, con la quale lo schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri;

Adotta il seguente regolamento:

-

-

-

CAPO I

Capo I

Disposizioni generali

ARTICOLO N.1

Ambito applicativo

- **Art. 1**

1. Il presente regolamento disciplina per le prestazioni professionali i parametri dei compensi all'avvocato quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale degli stessi, comprese le ipotesi di liquidazione nonche' di prestazione nell'interesse di terzi o prestazioni officiose previste dalla legge, ferma restando - anche in caso di determinazione contrattuale del compenso - la disciplina del rimborso spese di cui al successivo articolo 2.

-

-

-

ARTICOLO N.2

Compensi e spese

- **Art. 2**

1. Il compenso dell'avvocato e' proporzionato all'importanza dell'opera.

2. Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all'avvocato e' dovuta - in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale - una somma per rimborso spese forfetarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 5, 11 e 27 in materia di rimborso spese per trasferta.

-
-
-

ARTICOLO N.3

Applicazione analogica

- Art. 3

1. Nell'ambito dell'applicazione dei precedenti articoli [1](#) e [2](#), per i compensi ed i rimborsi non regolati da specifica previsione si ha riguardo alle disposizioni del presente decreto che regolano fattispecie analoghe.

-
-

-

CAPO II

Capo II

Disposizioni concernenti l'attivita' giudiziale

ARTICOLO N.4

Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale

- Art. 4

1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attivita' prestata, dell'importanza, della natura, della difficulta' e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessita' delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficulta' dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantita' e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento e' di regola fino al 100 per cento e la diminuzione diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento [1](#).

1-bis. Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 e' di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalita' telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonche' la navigazione all'interno dell'atto [2](#).

2. Quando in una causa l'avvocato assiste piu' soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico puo' di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando piu' cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro piu' soggetti [3](#).

3. Quando l'avvocato assiste ambedue i coniugi nel procedimento per separazione consensuale e nel divorzio a istanza congiunta, il compenso e' liquidato di regola con una maggiorazione del 20 per cento su quello altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto.

4. Nell'ipotesi in cui, ferma l'identita' di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto e' ridotto in misura non superiore al 30 per cento [4](#).

5. Il compenso e' liquidato per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:

a) per fase di studio della controversia: l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio;

b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente;

c) per fase istruttoria: le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attivita' istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attivita' e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verifica delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessita' della fase

rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta;

d) per fase decisionale: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso; il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e);

e) per fase di studio e introduttiva del procedimento esecutivo: la disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente al precetto, l'esame delle relative relate, il pignoramento e l'esame del relativo verbale, le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, gli atti d'intervento, le ispezioni ipotecarie, catastali, l'esame dei relativi atti;

f) per fase istruttoria e di trattazione del procedimento esecutivo: ogni attività del procedimento stesso non compresa nella lettera e), quali le assistenze all'udienza o agli atti esecutivi di qualsiasi tipo.

6. Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, la liquidazione del compenso è di regola aumentato fino a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta.

7. Costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l'adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli.

8. Il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito può essere aumentato fino a un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate.

9. Nel caso di responsabilità processuale ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, ovvero, comunque, nei casi d'inammissibilità o improponibilità o improcedibilità della domanda, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto, ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, del 50 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.

10. Nel caso di controversie a norma dell'articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il compenso può essere aumentato fino al triplo rispetto a quello altrimenti liquidabile.

10-bis. Nel caso di giudizi innanzi al Tribunale amministrativo regionale e al Consiglio di Stato il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio è di regola aumentato sino al 50 per cento quando sono proposti motivi aggiunti 5.

[1,2,3,4,5] commi modificati dall'art.1 del DM 8.3.2018 n.37

•

ARTICOLO N.5
Determinazione del valore della controversia

• Art. 5

1. Nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - e' determinato a norma del codice di procedura civile. Nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, si ha riguardo all'entita' economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione e' diretta, nei giudizi di divisione alla quota o ai supplementi di quota o all'entita' dei conguagli in contestazione. Quando nei giudizi di divisione la controversia interessa anche la massa da dividere, si ha riguardo a quest'ultima. Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale.

2. Nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all'entita' della domanda. Si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti.

3. Nelle cause davanti agli organi di giustizia, nella liquidazione a carico del cliente si ha riguardo all'entita' economica dell'interesse sostanziale che il cliente intende perseguire; nella liquidazione a carico del soccombente si ha riguardo all'entita' economica dell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la decisione. In relazione alle controversie in materia di pubblici contratti, l'interesse sostanziale perseguito dal cliente privato e' rapportato all'utile effettivo o ai profitti attesi dal soggetto aggiudicatario o dal soggetto escluso.

4. Nelle cause davanti agli organi di giustizia tributaria il valore della controversia e' determinato in conformita' all'importo delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione, con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali.

5. Qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra enunciati, la stessa si considerera' di valore indeterminabile.

6. Le cause di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessita' della controversia. Qualora la causa di valore indeterminabile risulti di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessita' delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, il suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00.

•
•
•

ARTICOLO N.6

Cause di valore superiore ad euro 520.000,00

- Art. 6

1. Alla liquidazione dei compensi per le controversie di valore superiore a euro 520.000,00 si applica di regola il seguente incremento percentuale: per le controversie da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino a euro 520.000,00; per le controversie da euro 1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 1.000.000,00; per le controversie da euro 2.000.000,01 ad euro 4.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 2.000.000,00; per le controversie da euro 4.000.000,01 ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 4.000.000,00; per le controversie di valore superiore ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le cause di valore sino ad euro 8.000.000,00; tale ultimo criterio può essere utilizzato per ogni successivo raddoppio del valore della controversia.

-
-
-

ARTICOLO N.7 Giudizi non compiuti

- Art. 7

1. Per l'attività prestata dall'avvocato nei giudizi iniziati ma non compiuti, si liquidano i compensi maturati per l'opera svolta fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale.

-
-
-

ARTICOLO N.8 Pluralità di difensori e società professionali

- Art. 8

1. Quando incaricati della difesa sono più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente ai compensi per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati i compensi per un solo avvocato.

2. All'avvocato incaricato di svolgere funzioni di domiciliatario, spetta di regola un compenso non inferiore al 20 per cento dell'importo previsto dai parametri di cui alle tabelle allegate per le fasi processuali che lo stesso domiciliatario ha effettivamente seguito e, comunque, rapportato alle prestazioni concretamente svolte.

3. Se l'incarico professionale è conferito a una società di avvocati si applica il compenso spettante a un solo professionista, anche se la prestazione è svolta da più soci.

-
-

-

ARTICOLO N.9

Praticanti avvocati abilitati al patrocinio

- Art. 9

1. Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio e' liquidata di regola la meta' dei compensi spettanti all'avvocato.

-
-
-

ARTICOLO N.10

Procedimenti arbitrali rituali e irrituali

- Art. 10

1. Per i procedimenti arbitrali rituali ed irrituali, a ciascun arbitro e' di regola dovuto il compenso previsto sulla base dei parametri numerici di cui alla tabella allegata [1](#).

2. Agli avvocati chiamati a difendere in arbitrati, rituali o irrituali, sono di regola liquidati i compensi previsti dai parametri di cui alla tabella n. 2.

[1] Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, del D.M. 8 marzo 2018, n. 37.

-
-
-

ARTICOLO N.11

Trasferte

- Art. 11

1. Per gli affari e le cause fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, all'avvocato incaricato della difesa e' di regola liquidata l'indennita' di trasferta e il rimborso delle spese a norma dell'articolo 27 della materia stragiudiziale.

-
-

-

CAPO III

Capo III

Disposizioni concernenti l'attivita' penale

ARTICOLO N.12

Parametri generali per la determinazione dei compensi

- Art. 12

1. Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attivita' penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attivita' prestata, dell'importanza, della natura, della complessita' del procedimento, della gravita' e del numero delle imputazioni, del numero

e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola fino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento 1.

2. Quando l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione procedimentale o processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione del periodo precedente si applica anche quando il numero dei soggetti ovvero delle imputazioni è incrementato per effetto di riunione di più procedimenti, dal momento della disposta riunione, e anche quando il professionista difende un singolo soggetto contro più soggetti, sempre che la prestazione non comporti l'esame di medesime situazioni di fatto o di diritto. Quando, ferma l'identità di posizione procedimentale o processuale, la prestazione professionale non comporta l'esame di specifiche e distinte situazioni di fatto o di diritto in relazione ai diversi soggetti e in rapporto alle contestazioni, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è ridotto in misura non superiore al 30 per cento. Per le liquidazioni delle prestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato a norma del testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa 2.

3. Il compenso si liquida per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:

- a) per fase di studio, ivi compresa l'attività investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva;
- b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile;
- c) per fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedurali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato;
- d) per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica.

[1,2] commi modificati dall'art.1 del DM 8.3.2018 n.37

-
-

ARTICOLO N.13

Giudizi non compiuti

- Art. 13

1. Se il procedimento o il processo non sono portati a termine per qualsiasi causa o sopravvengono cause estintive del reato, ovvero il cliente o l'avvocato recedono dal mandato, sono liquidati i compensi maturati per l'opera svolta fino alla data di cessazione dell'incarico ovvero a quella di pronunzia della causa estintiva.

-
-
-

ARTICOLO N.14

Incarico conferito a società di avvocati

- Art. 14

1. Se l'incarico professionale è conferito a una società di avvocati si applica il compenso spettante a un solo professionista, anche se la prestazione è svolta da più soci.

-
-
-

ARTICOLO N.15

Trasferte

- Art. 15

1. Per gli affari e le cause fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, all'avvocato è liquidata un'indennità di trasferta e un rimborso delle spese, a norma dell'articolo 27 della materia stragiudiziale.

-
-
-

ARTICOLO N.16

Parte civile

- Art. 16

1. All'avvocato della persona offesa, della parte civile, del responsabile civile e del civilmente obbligato si applicano i parametri numerici previsti dalle tabelle allegate.

-
-
-

ARTICOLO N.17
Praticanti avvocati abilitati al patrocinio

- Art. 17

1. Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio e' liquidata di regola la meta' dei compensi spettanti all'avvocato.

-
-

•
CAPO IV
Capo IV

Disposizioni concernenti l'attivita' stragiudiziale

ARTICOLO N.18
Compensi per attivita' stragiudiziale

- Art. 18

1. I compensi liquidati per prestazioni stragiudiziali sono onnicomprensivi in relazione ad ogni attivita' inerente l'affare.

-
-
-

ARTICOLO N.19
Parametri generali per la determinazione dei compensi

- Art. 19

1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza, del pregio dell'attivita' prestata, dell'importanza dell'opera, della natura, della difficulta' e del valore dell'affare, della quantita' e qualita' delle attivita' compiute, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessita' delle questioni giuridiche e in fatto trattate. In ordine alla difficulta' dell'affare si tiene particolare conto di contrasti giurisprudenziali rilevanti, della quantita' e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alla tabella allegata, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento (1)

[1] comma modificato dall'art.1 del DM 8.3.2018 n.37

- .
- -
 -

ARTICOLO N.20

Prestazioni stragiudiziali svolte precedentemente o in concomitanza con attivita' giudiziali

- Art. 20

1. L'attivita' stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attivita' giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima, e' di regola liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella.

1-bis. L'attivita' svolta dall'avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita e' di regola liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella 1

[1] Comma aggiunto dall'art.5 comma 1 DM8.3.2018 n.37

ARTICOLO N.21 Determinazione del valore dell'affare

- Art. 21

1. Nella liquidazione dei compensi il valore dell'affare e' determinato - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - a norma del codice di procedura civile. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo dell'affare, anche in relazione agli interessi perseguiti dalla parte, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o della legislazione speciale.

2. Per l'assistenza in procedure concorsuali giudiziali e stragiudiziali si ha riguardo al valore del credito del cliente creditore o all'entita' del passivo del cliente debitore.

3. Per l'assistenza in affari di successioni, divisioni e liquidazioni si ha riguardo al valore della quota attribuita al cliente.

4. Per l'assistenza in affari amministrativi il compenso si determina secondo i criteri previsti nelle norme dettate per le prestazioni giudiziali, tenendo presente l'interesse sostanziale del cliente.

5. Per l'assistenza in affari in materia tributaria si ha riguardo al valore delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione, con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali.

6. Qualora il valore effettivo dell'affare non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra enunciati lo stesso si considera di valore indeterminabile.

7. Gli affari di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessita' dell'affare stesso. Qualora il valore effettivo dell'affare risulti di particolare importanza per l'oggetto, per il numero e la complessita' delle questioni giuridiche trattate, per la rilevanza degli effetti e dei risultati utili di qualsiasi natura, anche non patrimoniale, il suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00.

-
-
-

ARTICOLO N.22 Affari di valore superiore a euro 520.000,00

- Art. 22

1. Alla liquidazione dei compensi per gli affari di valore superiore a euro 520.000,00 si applica di regola il seguente incremento percentuale: per gli affari da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino a euro 520.000,00; per gli affari da euro 1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 1.000.000,00; per gli affari da euro 2.000.000,01 ad euro 4.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 2.000.000,00; per gli affari da euro 4.000.000,01 ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 4.000.000,00; per gli affari di valore superiore ad euro 8.000.000,00, fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per gli affari di valore sino ad euro 8.000.000,00; tale ultimo criterio puo' essere utilizzato per ogni successivo raddoppio del valore dell'affare.

-
-
-

ARTICOLO N.23

Pluralita' di difensori e societa' professionali

- Art. 23

1. Se piu' avvocati sono stati incaricati di prestare la loro opera nel medesimo affare, a ciascuno di essi si liquidano i compensi per l'opera prestata.

2. Se l'incarico professionale e' conferito a una societa' di avvocati si liquida il compenso spettante a un solo professionista, anche se la prestazione sara' svolta da piu' soci.

-
-
-

ARTICOLO N.24

Praticanti avvocati abilitati al patrocinio

- Art. 24

1. Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio e' liquidata di regola la meta' dei compensi spettanti all'avvocato.

-
-
-

ARTICOLO N.25

Incarico non portato a termine

- Art. 25

1. Per l'attività prestata dall'avvocato negli incarichi iniziati ma non compiuti, si liquidano i compensi maturati per l'opera svolta fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale.

-
-
-

ARTICOLO N.26

Prestazioni con compenso a percentuale

- Art. 26

1. Per le prestazioni in adempimento di un incarico di gestione amministrativa, giudiziaria o convenzionale, il compenso è di regola liquidato sulla base di una percentuale, fino a un massimo del 5 per cento, computata sul valore dei beni amministrati, tenendo altresì conto della durata dell'incarico, della sua complessità e dell'impegno profuso.

-
-
-

ARTICOLO N.27

Trasferte

- Art. 27

1. All'avvocato, che per l'esecuzione dell'incarico deve trasferirsi fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, è liquidato il rimborso delle spese sostenute e un'indennità di trasferta. Si tiene conto del costo del soggiorno documentato dal professionista, con il limite di un albergo quattro stelle, unitamente, di regola, a una maggiorazione del 10 per cento quale rimborso delle spese accessorie; per le spese di viaggio, in caso di utilizzo di autoveicolo proprio, è riconosciuta un'indennità chilometrica pari di regola a un quinto del costo del carburante al litro, oltre alle spese documentate di pedaggio autostradale e parcheggio.

-
-

-

CAPO V

Capo V

Disciplina transitoria ed entrata in vigore

ARTICOLO N.28

Disposizione temporale

- Art. 28

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.

-
-

ARTICOLO N.29
Entrata in vigore

- Art. 29

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

- **ALLEGATO UNICO**

- Allegato

TABELLE PARAMETRI FORENSI

TABELLE PARAMETRI FORENSI

1. GIUDICE DI PACE

	da € 0,01 a €	da € 1.100,01	da € 5.200,01 a	
	Valore	1.100,00	a € 5.200,00	€ 26.000,00
+=====+				
1. Fase di studio				
della controversia	65,00	225,00	405,00	
+-----+				
2. Fase introduttiva				
del giudizio	65,00	240,00	335,00	
+-----+				
3. Fase istruttoria				
e/o di trattazione	65,00	335,00	540,00	
+-----+				
4. Fase decisionale	135,00	405,00	710,00	
+-----+				

2. GIUDIZI ORDINARI E SOMMARI DI COGNIZIONE INNANZI AL TRIBUNALE

	da €	da €	da €	da €	da €		
	da €	1.100,	5.200,01	26.000,	52.000,	260.000,	
	0,01 a €	01 a €	a €	01 a €	01 a €	01 a €	
	1.100,	5.200,	26.000,	52.000,	260.000,	520.000,	
	Valore	00	00	00	00	00	

1. Fase di studio della controversia	125,00	405,00	875,00	1.620,00	2.430,00	3.375,00
2. Fase introduttiva del giudizio	125,00	405,00	740,00	1.147,00	1.550,00	2.227,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	190,00	810,00	1.600,00	1.720,00	5.400,00	9.915,00
4. Fase decisionale	190,00	810,00	1.620,00	2.767,00	4.050,00	5.870,00

3. CAUSE DI LAVORO

	da €	da €	da €	da €	da €	da €
	0,01 a €	1.100,01 a €	5.200,01 a €	26.000,01 a €	52.000,01 a €	260.000,01 a €
Valore	00	00	00	00	00	00
1. Fase di studio della controversia	200,00	846,00	1.735,00	3.090,00	4.536,00	6.350,00
2. Fase introduttiva del giudizio	120,00	405,00	740,00	1.145,00	1.620,00	2.225,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	120,00	540,00	1.116,00	1.790,00	2.550,00	3.450,00
4. Fase decisionale	170,00	710,00	1.540,00	2.790,00	4.050,00	5.990,00

4. CAUSE DI PREVIDENZA

		da €	da €	da €	da €	€
	da €	1.100,	5.200,01	26.000,	52.000,	260.000,
	0,01 a €	01 a €	a €	01 a €	01 a €	01 a €
	1.100,	5.200,	26.000,	52.000,	260.000,	520.000,
Valore	00	00	00	00	00	00
1. Fase di studio della contro- versia	125,00	405,00	885,00	1.620,00	2.430,00	3.375,00
2. Fase intro- duttiva del giudizio	115,00	405,00	740,00	1.147,00	1.620,00	2.225,00
3. Fase istrut- toria e/o di tratta- zione	170,00	810,00	1.585,00	2.565,00	3.645,00	4.925,00
4. Fase decisio- nale	235,00	875,00	1.925,00	3.500,00	3.950,00	7.490,00

5. PROCEDIMENTI PER CONVALIDA LOCATIZIA

		da €	da €	da €	da €	da €
	da €	1.100,	5.200,	26.000,	52.000,	260.000,
	0,01 a €	01 a €	01 a €	01 a €	01 a €	01 a €
	1.100,	5.200,	26.000,	52.000,	260.000,	520.000,
Valore	00	00	00	00	00	00
1. Fase di studio della contro-						

versia	170,00	505,00	875,00	1.620,00	2.360,00	3.375,00	
2. Fase							
intro-							
duttiva							
del							
giudizio	170,00	470,00	675,00	1.010,00	1.350,00	1.485,00	
3. Fase							
istitut-							
oria e/o							
di tratta-							
zione	40,00	135,00	200,00	335,00	470,00	675,00	
4. Fase							
decisio-							
nale	135,00	405,00	710,00	1.280,00	1.820,00	2.700,00	

6. ATTO DI PRECETTO

		da €	da €	da €	da €	
		5.200,01 a	26.000,01	52.000,01 a	260.000,01	
	da € 0 a €	€	a €	€	a €	
valore	5.200,00	26.000,00	52.000,00	260.000,00	520.000,00	
compenso	135,00	225,00	315,00	405,00	540,00	

7. PROCEDIMENTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE

		da €	da €	da €	da €	
		5.200,01 a	26.000,01	52.000,01 a	260.000,01	
	da € 0 a €	€	a €	€	a €	
valore	5.200,00	26.000,00	52.000,00	260.000,00	520.000,00	
compenso	405,00	1.350,00	2.225,00	3.170,00	4.320,00	

8. PROCEDIMENTI MONITORII

		da €	da €	da €	da €
	da € 0 a	5.200,01	26.000,01	52.000,01	260.000,01
	€	a €	a €	a €	a €
valore	5.200,00	26.000,00	52.000,00	260.000,00	520.000,00
Fase di					
studio,					
istruttoria,					
conclusiva	450,00	540,00	1.305,00	2.135,00	4.185,00

9. PROCEDIMENTI DI ISTRUZIONE PREVENTIVA

		da €	da €	da €	da €
	5.200,01 a	26.000,01	52.000,01 a	260.000,01	
	da € 0 a €	€	a €	€	a €
Valore	5.200,00	26.000,00	52.000,00	260.000,00	520.000,00
Fase di					
studio					
della					
contro-					
versia	200,00	540,00	945,00	1.080,00	2.025,00
Fase					
intro-					
duittiva					
del					
giudizio	270,00	675,00	750,00	945,00	1.385,00
Fase					
istrut-					
toria	335,00	1.010,00	1.215,00	1.620,00	2.225,00

10. PROCEDIMENTI CAUTELARI

		da €	da €	da €	da €	€
	da €	1.100,	5.200,01	26.000,	52.000,	260.000,
	0,01 a €	01 a €	a €	01 a €	01 a €	01 a €
	1.100,	5.200,	26.000,	52.000,	260.000,	520.000,
Valore	00	00	00	00	00	00

1. Fase di studio della contro-	200,00	540,00	945,00	1.690,00	2.430,00	3.510,00
versia						
2. Fase di intro-						
duzione del						
giudizio	135,00	335,00	640,00	810,00	1.145,00	1.485,00
3. Fase di istrut-						
toria e/o di tratta-						
zione	200,00	810,00	1.147,00	1.890,00	2.700,00	3.780,00
4. Fase di decisio-						
nale	100,00	370,00	605,00	1.145,00	1.687,00	2.430,00

	da €	da €	da €	da €	da €	da €
	0,01 a	1.100,	5.200,	26.000,	52.000,	260.000,
	€	01 a €	01 a €	01 a €	01 a €	01 a €
	1.100,	5.200,	26.000,	52.000,	260.000,	520.000,
Valore	00	00	00	00	00	00
1. Fase di studio della controversia	170,00	510,00	875,00	1.690,00	2.360,00	3.510,00
2. Fase introduttiva del giudizio	100,00	305,00	470,00	675,00	1.010,00	1.350,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	100,00	335,00	540,00	875,00	1.215,00	1.690,00
4. Fase decisionale	170,00	575,00	1.010,00	1.820,00	2.630,00	3.850,00

12. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO

		da €	da €	da €	da €	da €	
	da €	1.100,	5.200,01	26.000,	52.000,	260.000,	
	0,01 a €	01 a €	a €	01 a €	01 a €	01 a €	
	1.100,	5.200,	26.000,	52.000,	260.000,	520.000,	
Valore	00	00	00	00	00	00	
1. Fase di studio della contro- versia	135,00	510,00	1.080,00	1.960,00	2.835,00	4.180,00	
2. Fase intro- duttiva del giudizio	135,00	510,00	877,00	1.350,00	1.820,00	2.430,00	
3. Fase istrut- toria e/o di tratta- zione	170,00	945,00	1.755,00	2.900,00	4.120,00	5.600,00	
4. Fase decisio- nale	200,00	810,00	1.820,00	3.305,00	4.860,00	6.950,00	

13. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE E ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI

		da €	da €	da €	da €	da €	
	da €	1.100,	5.200,01	26.000,	52.000,	260.000,	
	0,01 a €	01 a €	a €	01 a €	01 a €	01 a €	
	1.100,	5.200,	26.000,	52.000,	260.000,	520.000,	
Valore	00	00	00	00	00	00	
1. Fase di studio della contro-							

versia		240,00		675,00		1.215,00		2.225,00		3.240,00		4.725,00	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
2. Fase													
intro-													
duttiva													
del													
giudizio		270,00		740,00		1.080,00		1.875,00		2.360,00		3.105,00	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
3. Fase													
decisio-													
nale		135,00		370,00		640,00		1.150,00		1.690,00		2.430,00	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													

14. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE, ALLA CORTE EUROPEA, ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE

=====													
				da €		da €		da €		da €		da €	
				da €		1.100,		5.200,01		26.000,		52.000,	
				0,01 a €		01 a €		a €		01 a €		01 a €	
				1.100,		5.200,		26.000,		52.000,		260.000,	
Valore				00		00		00		00		00	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
1. Fase di													
studio													
della													
contro-													
versia		240,00		875,00		1.890,00		3.510,00		5.130,00		7.425,00	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
2. Fase													
intro-													
duttiva													
del													
giudizio		200,00		740,00		1.280,00		1.960,00		2.767,00		3.700,00	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
3. Fase													
istrut-													
toria e/o													
di tratta-													
zione		135,00		675,00		1.280,00		2.090,00		2.970,00		4.050,00	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
4. Fase													
decisio-													
nale		135,00		740,00		1.280,00		2.360,00		3.440,00		4.930,00	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													

15. GIUDIZI PENALI

```
=====
Fasi|Giu |Inda|Inda|Cau |Cau |GIP |Tri |Tri |Cor |Tri |Cor |Cor |Cor
del |dice|gini|gini|te |te |e |buna|buna|te |buna|te |te |te
giu |di |pre |di |lari|lari|GUP |le |le |di |le |di |di |di
di |Pace|li |fen |per |rea | |mono|col |Assi|di |Appe|Assi|Cass
zio | |mina|sive|so |li | |cra |legi|se |Sor |llo |se |. e
| |ri | |nali| | |tico|ale | |vegl| |di |Giur
| | | | | | | | | |ian | |Appe|.
| | | | | | | | | |za | |llo |Sup.
```

```
-----
1. |360,|810,|810,|360,|360,|810,|450,|450,|720,|450,|450,|720,|900,
stu-|00 |00 |00 |00 |00 |00 |00 |00 |00 |00 |00 |00 |00
dio | | | | | | | | | | | | |
del-| | | | | | | | | | | | |
la | | | | | | | | | | | | |
con-| | | | | | | | | | | | |
tro-| | | | | | | | | | | | |
ver-| | | | | | | | | | | | |
sia | | | | | | | | | | | | |
```

```
-----
2. |450,|630,| |1.17|1.17|720,|540,|720,|1.35|900,|900,|1.89|2.52
fase|00 |00 | |0,00|0,00|00 |00 |00 |0,00|00 |00 |0,00|0,00
in- | | | | | | | | | | | | |
tro-| | | | | | | | | | | | |
dut-| | | | | | | | | | | | |
tiva| | | | | | | | | | | | |
del | | | | | | | | | | | | |
giu-| | | | | | | | | | | | |
di- | | | | | | | | | | | | |
zio | | | | | | | | | | | | |
```

```
-----
3. |720,|990,|1.35| |990,|1.08|1.35|2.25|1.35|1.35|2.16|
is- |00 |00 |0,00| |00 |0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|
tru-| | | | | | | | | | | | |
tto-| | | | | | | | | | | | |
ria | | | | | | | | | | | | |
e/o | | | | | | | | | | | | |
di- | | | | | | | | | | | | |
bat-| | | | | | | | | | | | |
ti- | | | | | | | | | | | | |
men-| | | | | | | | | | | | |
tale| | | | | | | | | | | | |
```

```
-----
4. |630,|1.17| |1.35|1.35|1.35|1.35|1.35|2.70|1.35|1.35|2.22|2.61
deci|00 |0,00| |0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|5,00|0,00
sio-| | | | | | | | | | | | |
nale| | | | | | | | | | | | |
```

16. PROCEDURE ESECUTIVE MOBILIARI

		da €	da €	da €	da €	da €	
	da €	1.100,01	5.200,01	26.000,01	52.000,01	260.000,01	
	0,01 a €	a €	a €	a €	a €	a €	
Valore	1.100,00	5.200,00	26.000,00	52.000,00	260.000,00	520.000,00	
1. Fase							
di							
studio							
della							
contro-							
versia	120,00	350,00	526,00	820,00	1.110,00	1.460,00	
2. Fase							
istitut-							
oria							
e/o di							
tratta-							
zione	60,00	175,00	290,00	470,00	700,00	935,00	

17. PROCEDURE ESECUTIVE PRESSO TERZI, PER CONSEGNA E RILASCIO, IN FORMA SPECIFICA

		da €	da €	da €	da €	da €	
	da €	1.100,	5.200,01	26.000,	52.000,	260.000,	
	0,01 a €	01 a €	a €	01 a €	01 a €	01 a €	
	1.100,	5.200,	26.000,	52.000,	260.000,	520.000,	
Valore	00	00	00	00	00	00	
1. Fase							
intro-							
duzione	105,00	315,00	526,00	820,00	1.110,00	1.460,00	
2. Fase							
di							
tratta-							
zione e							
conclu-							
siva	225,00	540,00	810,00	1.295,00	1.835,00	2.480,00	

18. PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI

		da €	da €	da €	da €	da €	
	da €	1.100,	5.200,01	26.000,	52.000,	260.000,	
	0,01 a €	01 a €	a €	01 a €	01 a €	01 a €	
	1.100,	5.200,	26.000,	52.000,	260.000,	520.000,	
Valore	00	00	00	00	00	00	
1. Fase							
intro-							
duzione	140,00	430,00	650,00	1.000,00	1.365,00	1.800,00	
2. Fase							
istrut-							
toria e/o							
di							
tratta-							
zione	72,00	285,00	430,00	645,00	935,00	1.220,00	

19. ISCRIZIONE IPOTECARIA / AFFARI TAVOLARI

		da €	da €	da €	da €	da €	
	da €	1.100,	5.200,01	26.000,	52.000,	260.000,	
	0,01 a €	01 a €	a €	01 a €	01 a €	01 a €	
	1.100,	5.200,	26.000,	52.000,	260.000,	520.000,	
valore	00	00	00	00	00	00	
compenso	65,00	270,00	405,00	675,00	945,00	1.280,00	

20. PROCEDIMENTI PER DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

		da €	da €	da €	da €	da €	
	da €	1.100,	5.200,01	26.000,	52.000,	260.000,	
	0,01 a €	01 a €	a €	01 a €	01 a €	01 a €	
	1.100,	5.200,	26.000,	52.000,	260.000,	520.000,	
valore	00	00	00	00	00	00	
compenso	160,00	590,00	860,00	1.400,00	1.995,00	2.750,00	

21. GIUDIZI INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

	da €		da €	da €	da €	da €	
	0,01 a	da €	5.200,01	26.000,	52.000,	260.000,	
	€	1.100,01	a €	01 a €	01 a €	01 a €	
	1.100,	a €	26.000,	52.000,	260.000,	520.000,	
Valore	00	5.200,00	00	00	00	00	
1. Fase di studio della contro- versia	170,00	605,00	1.080,00	1.955,00	3.240,00	4.185,00	
2. Fase intro- duttiva del giudizio	170,00	540,00	875,00	1.350,00	1.820,00	2.430,00	
3. Fase istrut- toria e/o di tratta- zione	100,00	605,00	945,00	1.550,00	2.160,00	2.970,00	
4. Fase decisio- nale	270,00	1.010,00	1.820,00	3.305,00	4.790,00	6.950,00	
5. Fase caute- lare	200,00	540,00	1.010,00	1.820,00	2.630,00	3.780,00	

22. GIUDIZI INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO [1Scarica Tabella](#)

23. GIUDIZI INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

	da €	da €		da €	da €	
	0,01 a	1.100,	da €	da €	52.000,	260.000,
	€	01 a €	5.200,01 a	26.000,01	01 a €	01 a €

	1.100,	5.200,	€ 26.000,	a €	260.000,	520.000,	
Valore	00	00	00	52.000,00	00	00	
1. Fase di studio della contro- versia	170,00	540,00	945,00	1.685,00	2.430,00	3.510,00	
2. Fase intro- duttiva del giudizio	100,00	340,00	540,00	810,00	1.145,00	1.485,00	
3. Fase istrut- toria e/o di tratta- zione	85,00	270,00	470,00	945,00	1.350,00	1.955,00	
4. Fase decisio- nale	170,00	875,00	1.350,00	2.090,00	3.970,00	4.115,00	
5. Fase cautelare	135,00	405,00	675,00	1.280,00	1.820,00	2.630,00	

24. GIUDIZI INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

		da €	da €	da €	da €	da €	
		1.100,	5.200,01	26.000,	52.000,	260.000,	
	da €	01 a €	a €	01 a €	01 a €	01 a €	
	0,01 a €	5.200,	26.000,	52.000,	260.000,	520.000,	
Valore	1.100,00	00	00	00	00	00	
1. Fase di studio della contro- versia	170,00	605,00	1.080,00	1.955,00	2.900,00	4.185,00	
2. Fase intro- duttiva del giudizio	100,00	405,00	605,00	1.010,00	1.350,00	1.820,00	

